

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3564

DEL 24/07/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Terza sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Saba Giuseppe (CUAA: SBAGPP81T15H856C).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che il 15/06/2010 il Sig. Saba Giuseppe ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 3137/2010 del 20/10/2010, veniva approvata la Graduatoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle domande non ammissibili relative alla terza sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3564

DEL 24/07/2012

L'istanza del Sig. Saba si collocava nella posizione n. 110 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili, con un punteggio di 46 punti;

PREMESSO che il Sig. Saba ha dichiarato in domanda di insediarsi in un'azienda che al momento dell'insediamento assicurava un Reddito Lordo Standard (RLS) maggiore a 15 UDE (Unità di Dimensione Economica Europea) e un fabbisogno di manodopera annua maggiore a 1 ULA (Unità Lavorativa Annuale), ottenendo per questo l'attribuzione di 15 punti. Il requisito dichiarato è stato confermato nel Piano di Sviluppo Aziendale presentato il 31/03/2011;

PREMESSO che, con nota prot. n°6478 del 30/11/2011, l'Ufficio istruttore comunicava alla ditta Saba, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto della domanda, in quanto era stato accertato che le dimensioni aziendali risultavano inferiori a quelle dichiarate in domanda e nel PSA. Alla Ditta veniva infatti contestato il calcolo delle dimensioni aziendali per i seguenti motivi: **1)** l'applicazione del parametro di reddito per i bovini di € 1213/capo/anno (vacche da latte) anziché quello corretto di € 274/capo/anno ("altre vacche"), in assenza delle necessarie quote latte; **2)** l'applicazione del parametro di fabbisogno di manodopera per i bovini di 75/ore/capo/anno, riferito a bovini a duplice attitudine latte/carne, invece di quello appropriato, da utilizzare in assenza di produzione di latte, di 50 ore/capo/anno; **3)** l'attribuzione di un valore reddituale al pascolo nonostante questo sia direttamente funzionale all'allevamento e quindi la sua produzione venga reimpiegata in azienda. Le dimensioni aziendali ricalcolate utilizzando i parametri corretti risultavano corrispondenti a 8,22 UDE e a 0,54 ULA. Pertanto, il fabbisogno di manodopera era inferiore alla soglia minima prevista dal bando per l'ammissibilità della domanda;

PREMESSO che in data 12/12/2011 la Ditta riscontrava la nota di cui sopra con una richiesta di chiarimenti in merito al calcolo delle dimensioni aziendali effettuato dall'Ufficio istruttore;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3564

DEL 24/07/2012

PREMESSO che con nota del 09/01/2012 l'Ufficio istruttore chiariva alla Ditta che, oltre a quanto esplicitato nel preavviso di rigetto, il calcolo delle dimensioni aziendali era stato effettuato escludendo i valori derivanti dalla coltivazione delle ortive, poiché non erano stati forniti i documenti probanti la realizzazione di tale coltivazione, richiesti con nota n° 4385 del 29/09/2011. Alla Ditta veniva assegnato un ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare controdeduzioni e/o memorie difensive;

PREMESSO che la nota di cui sopra - pur essendo stata inviata all'indirizzo fornito dal Sig. Saba Giuseppe, dove aveva regolarmente ricevuto il preavviso di rigetto - veniva restituita al mittente per mancato recapito da parte di Poste Italiane. In data 23/01/2012, l'Ufficio istruttore provvedeva ad un secondo invio della comunicazione con lo stesso esito. La comunicazione veniva notificata a mano il 02/03/2012;

PREMESSO che all'Ufficio istruttore non sono pervenute controdeduzioni e/o memorie difensive avverso il preavviso di rigetto. Pertanto, con determinazione n° 419/12 del 07/02/2012, notificata a mano il 02/03/2012, veniva rigettata l'istanza di finanziamento della ditta Saba;

VISTO il ricorso avverso l'atto di cui sopra, nel quale la Ditta rappresenta di non aver avuto risposta alla richiesta di chiarimenti a suo tempo inoltrata e che questo avrebbe ostacolato la possibilità di opporsi al preavviso di rigetto. Sostiene, inoltre, che non sarebbe stato effettuato, come concordato verbalmente, un sopralluogo in campo al fine di verificare la situazione aziendale. Infine, dichiara di essere impossibilitato a presentare i documenti contabili richiesti (fatture di acquisto relative alle sementi o piantine delle specie orticole), in quanto non sarebbe stata specificata nel bando la necessità di una loro esibizione nel corso dell'istruttoria della domanda;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3564

DEL 24/07/2012

- VISTA** la relazione dell'Ufficio istruttore in ordine al ricorso in parola, pervenuta con nota prot. n. 3350 del 04/05/2012, nella quale viene esposto quanto segue: *i chiarimenti richiesti in merito al rigetto della domanda sono stati forniti verbalmente in un colloquio con il Direttore del Servizio che lo stesso Saba Giuseppe ammette di aver sostenuto. In quella sede non è stato preso alcun impegno ad effettuare sopralluoghi aziendali, ma è stata ribadita la necessità di giustificare l'esistenza della coltivazione da orto mediante presentazione di documenti contabili che potessero almeno far risalire all'acquisto di materiale di propagazione. Il concetto è stato reiterato nella nota di chiarimenti inviata due volte alla Ditta e rientrata entrambe le volte per mancato recapito da Poste Italiane;*
- VERIFICATO** che l'Ufficio istruttore ha rispettato le disposizioni di cui all'art. 10 bis della L. 241/90, comunicando il preavviso di rigetto della domanda e assegnando all'interessato un ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della nota contenente chiarimenti sul preavviso di rigetto, per presentare controdeduzioni e/o memorie difensive;
- RILEVATO** che la suddetta nota è stata inviata all'indirizzo fornito dalla Ditta, in seguito risultato errato. Pertanto l'Ufficio istruttore non può essere ritenuto responsabile del mancato recapito;
- CONSIDERATO** che la Ditta non ha presentato neanche in sede di ricorso i documenti contabili richiesti o altri documenti comprovanti l'avvenuta realizzazione della coltivazione indicata nel PSA, e quindi il possesso, al momento dell'insediamento, dei requisiti di UDE e ULA dichiarati in domanda;
- RITENUTO** che la motivazione addotta dalla Ditta per giustificare la mancata presentazione dei documenti contabili richiesti (non sarebbe stata specificata nel bando la necessità di una loro esibizione nel corso dell'istruttoria della domanda) non sia accoglibile in quanto un'azienda in regola non può

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3564

DEL 24/07/2012

prescindere dalla tenuta di una regolare contabilità, indipendentemente dalle domande di aiuto che presenta;

VISTO il paragrafo 6.2.5 lett. a) del Bando, il quale prescrive che l'azienda agricola nella quale il giovane intende insediarsi deve possedere, al momento dell'insediamento, le seguenti dimensioni aziendali:

- un Reddito Lordo Standard pari ad almeno 8 UDE;
- un fabbisogno di manodopera pari ad almeno 0,8 ULA;

CONSIDERATO che la Ditta ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti minimi per l'ammissibilità della domanda in termini di fabbisogno di manodopera aziendale;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 4714 del 19/06/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Saba Giuseppe (CUAA SBAGPP81T15H856C);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale della Gallura affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3564

DEL 24/07/2012

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato